



CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 135 del 28/04/2022

OGGETTO: NOMINA DELL'ING. EN BE** IN QUALITÀ DI CTP NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE DA DE** LU** AD** + 3 IN SEGUITO AL DECESSO DI CO** FE** CAUSATO DA SINISTRO STRADALE DEL 04.09.2019. MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - OBIETTIVO 23 - AZIONE 2**

L'anno duemilaventidue addi ventotto del mese di Aprile alle ore 10:50, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Carlo Maria Salvemini la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario generale Anna Maria Guglielmi.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	SALVEMINI CARLO MARIA	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	SIGNORE SERGIO		X
<u>3</u>	Assessore	CICIRILLO FABIA ANNA		X
<u>4</u>	Assessore	DE MATTEIS MARCO	X	
<u>5</u>	Assessore	FORESIO PAOLO		X
<u>6</u>	Assessore	GNONI CHRISTIAN	X	
<u>7</u>	Assessore	MIGLIETTA RITA MARIA INES	X	
<u>8</u>	Assessore	MIGLIETTA SILVIA	X	
<u>9</u>	Assessore	NUZZACI MARCO	X	
<u>10</u>	Assessore	VALLI ANGELA		X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE

Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali – Gestione Risorse Umane – Contenzioso – Gare e Appalti

Premesso che:

1. In data 04.09.2019, alle ore 20.00 circa, il sig. Co** Fe** mentre era alla guida del proprio motociclo tg. BB***** di proprietà del sig. Mo** Um** De** restava coinvolto in un sinistro stradale su Viale Risorgimento, lungo la bretella di collegamento con la S.S. Brindisi – Viale Porta d'Europa con direzione Brindisi, andando a collidere mortalmente contro il guard rail ed il cordolo cementizio sottostante posti sul margine sinistro della carreggiata;
2. Nell'immediatezza dei fatti giungevano i sanitari del Servizio 118 che constatavano l'avvenuto decesso del sig. Co** Fe** nonché gli Agenti della Polizia locale dell'ente che redigevano apposito Verbale di sinistro stradale;
3. In data 05.03.2021, a seguito del predetto sinistro, gli eredi del sig. Co** Fe** trasmettevano, per il tramite del legale avv. Ma** Bu**, richiesta di risarcimento danni e messa in mora acquisita al prot. n. 47677/21;
4. Tale richiesta veniva istruita dall'Ufficio contenzioso dell'ente che, con nota prot. n. 83823/21, invitava il legale dei succitati eredi a trasmettere, ai soli fini istruttori, la necessaria ulteriore documentazione ed in special modo la perizia tecnica di parte, citata nella summenzionata richiesta, effettuata sulla persona del defunto; Richiesta alla quale non veniva dato alcun seguito;
5. In data 01.02.2022 (prot. n. 19376/22) l'avv. Ma** Bu** notificava atto di citazione promosso da De** Lu** Ad** + 3, innanzi al Tribunale di Lecce, affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità del Comune di Lecce nella causazione del sinistro occorso a Co** Fe** con una richiesta risarcitoria quantificata in € 1.077.000,00;
6. Con Determina n. 793 del 20.04.2022 è stato affidato ai legali dell'avvocatura comunale la difesa dell'ente nel giudizio in oggetto;
7. Considerata l'ingente istanza risarcitoria formulata dagli eredi del sig. Co** Fe** con il suddetto atto di citazione appare necessario che il Comune di Lecce nomini un Consulente di parte per la redazione di una consulenza tecnica ricostruttiva circa il sinistro stradale avvenuto in data 04.09.2019;

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Monica Buscicchio

- Al fine di garantire una efficace difesa dell'ente nel presente giudizio, l'assessore al ramo avv. Chrsitan Gnoni ritiene opportuno affidare ad un professionista esterno la redazione di una consulenza tecnica ricostruttiva dei luoghi teatro del sinistro avvenuto il 04.09.2019, pertanto, propone alla Giunta comunale l'affidamento dell'incarico all'ing. Enrico Bellomo (C.F. BLLNRC72M02G914N) con studio in Concordia Sag. (Ve) alla via Falconera n. 11;
- Il succitato professionista, per l'esercizio dell'attività da espletarsi nel predetto giudizio ha trasmesso un progetto di parcella (prot. n. 67330/22) per complessivi € **2.602,00 (duemilaseicentodie/00)**, in applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, comprensivi di contributo cassa previdenziale (4%) e marca da bollo;

Il Dirigente del Servizio sulla base dell'istruttoria tecnica e valutati gli aspetti sostanziali della presente Deliberazione, dichiara che la stessa ha riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

L'assessore al ramo avv. Christian Gnoni

Vista la relazione d'Ufficio, propone la seguente Deliberazione

Di conseguenza

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'istruttoria che precede;
- Visto l'art.59 dello Statuto comunale;
- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa per alzata di mano,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

- Di affidare ad un professionista esterno la redazione di una consulenza tecnica ricostruttiva dei luoghi teatro del sinistro, avvenuto il 04.09.2019 in cui ebbe a perdere la vita Co** Fe**, per il quale in data 01.02.2022 (prot. n. 19376/22) l'avv. Ma** Bu** ha notificato atto di citazione promosso, innanzi al Tribunale di Lecce, dagli eredi De** Lu** Ad** + 3;
- Di nominare a tal fine l'ing. Enrico Bellomo (C.F. BLLNRC72M02G914N), con studio in Concordia Sag. (Ve) alla via Falconera n. 11, quale Consulente tecnico di parte nel suindicato Giudizio;
- Di riconoscere e liquidare in favore del suddetto professionista l'importo di € **2.602,00 (duemilaseicentodue/00)** comprensivi di contributo cassa previdenziale (4%) e marca da bollo, in applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, e di prenotare detta somma sul Bilancio 2021/2023 - annualità 2022, **Cap. 01111.03.3560003** denominato **"Incarichi professionali - consulenza tecnica d'ufficio Ctu"**;
- Di dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il Segretario generale
Anna Maria Guglielmi
(atto sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI LECCE

Settore 01 - Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti
Ufficio Avvocatura

PROPOSTA DI GIUNTA N. 154 DEL 21/04/2022

OGGETTO: NOMINA DELL'ING. EN BE** IN QUALITÀ DI CTP NEL GIUDIZIO
PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE DA DE** LU** AD** + 3 IN
SEGUITO AL DECESSO DI CO** FE** CAUSATO DA SINISTRO STRADALE
DEL 04.09.2019. MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 ; OBIETTIVO 23 - AZIONE 2**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

25/04/2022

Il Responsabile
Fernando Bonocuore / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI LECCE

Settore 01 - Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti
Ufficio Avvocatura

PROPOSTA DI GIUNTA N. 154 DEL 21/04/2022

OGGETTO: NOMINA DELL'ING. EN BE** IN QUALITÀ DI CTP NEL GIUDIZIO
PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE DA DE** LU** AD** + 3 IN
SEGUITO AL DECESSO DI CO** FE** CAUSATO DA SINISTRO STRADALE
DEL 04.09.2019. MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 ; OBIETTIVO 23 - AZIONE 2**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ssmii.

Motivazione:

26/04/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Maurizio Raffaele Frugis / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI LECCE

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 135 del 28/04/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione con oggetto:

NOMINA DELL'ING. EN** BE** IN QUALITÀ DI CTP NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE DA DE** LU** AD** + 3 IN SEGUITO AL DECESSO DI CO** FE** CAUSATO DA SINISTRO STRADALE DEL 04.09.2019. MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - OBIETTIVO 23 - AZIONE 2

viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 12/05/2022.

E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Data, 28/04/2022

Responsabile della Pubblicazione
Claudio Laudisa / INFOCERT SPA

STUDIO LEGALE BUGGEMI
Avv.to Massimo Buggemi
Via Bartolomeo Ravenna n.14 - Lecce
Tel / Fax 0832 - 317 317 – 338.6705480
buggemi.massimo@ordavvle.legalmail.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE

SEZIONE CIVILE

ATTO DI CITAZIONE

Per la sig.ra **Adriana DE LUCA** (c.f. DLCDRN60D54E506L) nata a Lecce (LE) il 14.04.1960 ed ivi residente alla via E. Erriquez, 19, il sig. **Antonio CONTE** (c.f. CNTNTN59H10E506P), nato a Lecce (LE) il 10.06.1959 ed ivi residente alla via E. De nicola, 22/B, entrambi in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore **Samuele CONTE** (c.f. CNTSML09C10E472R) nato a Latina (LT) il 10.03.2009 e residente in Lecce (LE) alla via E. Erriquez, 19, la sig.ra **Ludovica CONTE** (c.f. CNTLLVC89E59E506U) nata a Lecce (LE) il 19.05.1989 ed ivi residente alla via E. Erriquez, 19, quali congiunti ed eredi (rispettivamente madre, padre, figlio e sorella) del *de cuius* sig. **Federico CONTE** (c.f. CNTFRC80D02E506G) nato a Lecce (LE) il 02.04.1980 e deceduto in seguito al sinistro stradale occorso in Lecce in data 04.09.2019, tutti elettivamente domiciliati in Lecce alla Via Bartolomeo Ravenna n. 14 presso lo Studio dell'Avv. Massimo Buggemi del Foro di Lecce (c.f.: BGGMSM79D14E506C) che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto - il quale dichiara, ai sensi del quarto comma dell'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax 0832.317317 o al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: buggemi.massimo@ordavvle.legalmail.it

IN FATTO

- 1)** In data 04 settembre 2019, il sig. Federico Conte, mentre era alla guida del motociclo Aprilia Scarabeo 125 targato BB71042 di proprietà del sig. Umberto Desiderio Morciano (nato a Presicce – LE – il 19.08.1967) restava coinvolto in un sinistro stradale occorso in Lecce alle ore 20.00 circa;
- 2)** Più precisamente il sig. Conte percorreva viale Risorgimento allorquando, lungo la bretella stradale comunale di collegamento con la superstrada Brindisi – viale Porta d'Europa con direzione Brindisi, a causa della pessima manutenzione del tratto stradale, perdeva il controllo del motociclo ed andava a collidere mortalmente contro il *guard rail* ed il cordolo cementizio sottostante, posti sul margine sinistro della suddetta carreggiata;

- 3) Immediatamente dopo il sinistro giungevano sul posto i sanitari del Servizio Emergenza 118, che non potevano fare altro che constatare l'avvenuto decesso del sig. Conte Federico a seguito delle gravissime lesioni riportate (si vedano allegati), e gli agenti del Nucleo Pronto Intervento Infortunistica della Polizia Locale di Lecce, che provvedevano a redigere apposito verbale (si vedano allegati);
- 4) Dai successivi accertamenti tecnici di parte effettuati sul luogo del sinistro emergeva *“preliminarmente una scarsa manutenzione della carreggiata, invasa, lungo il bordo del margine sinistro, da erbe spontanee e foglie portate dal vento. Il tratto di strada è completamente privo di illuminazione artificiale e, rivisitato in orario serale, è alquanto insidioso perché la carreggiata risulta priva di catarifrangenti sui guard rail a doppia onda. L'asfalto è ruvido e privo di anomalie, ma nel tratto di entrata alla curva affrontata dal sig. Federico Conte, il piano di scorrimento è ricoperto da un manto di sabbia, con granulometria che va da 1 a 3 mm, che è depositata maggiormente dal centro strada verso l'estradosso della curva. Tali caratteristiche hanno inciso negativamente sul coefficiente di attrito radente (o di aderenza) tra asfalto e gomma”*. Tali rilievi effettuati dal Prof. Luigi Cosi e dal Per. Ass. Massimo Garrisi, hanno evidenziato come la causa della perdita di aderenza del motociclo condotto dal defunto sig. Conte al manto stradale e la successiva caduta letale è rinvenibile “nel pessimo stato del fondo stradale che, ora come allora, non consente una corretta aderenza e, soprattutto con un mezzo a due ruote, la possibilità di perdere il controllo è ovviamente ingigantita dal precario equilibrio che un mezzo di tale tipo consente”;
- 5) Ne deriva pertanto che la responsabilità dei fatti *de quo* è esclusivamente ascrivibile al Comune di Lecce, che, in qualità di gestore della strada, ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli, provvedendo alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, all'apposizione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale e delle barriere che si rendono necessarie a tutela dell'incolumità degli utenti, al fine di scongiurare (o quantomeno limitare) il rischio di fuoriuscita dei veicoli dalla sede stradale. L'inosservanza di tali obblighi costituisce prova sufficiente della colpa della Pubblica Amministrazione e della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
- 6) Appare ora doveroso fornire all'III.mo Giudice Istruttore una descrizione della persona del sig. Federico Conte, un uomo di appena 39 anni, nel fiore dei suoi anni, un uomo umile, legato alla famiglia ed al figlio, il piccolo Samuele, un lavoratore, che fino ad un paio di anni prima del tragico evento aveva lavorato come “elettricista impiantista di cantiere” presso la “Società Cooperativa Elettroimpianti” (percependo una retribuzione mensile di euro 1588,63),

successivamente, dopo aver cessato quell'attività, aveva cercato in tutti i modi (spesso e volentieri non contrattualizzati e dichiarati) di darsi da fare per non fare mancare nulla al proprio figlio (guadagnando in media circa 700 euro al mese), che sebbene affidato ai nonni paterni (i sigg.ri Conte Antonio e De Luca Adriana) - giusta provvedimento dei Servizio Sociali del Comune di Cori – trascorreva molto del suo tempo con il padre. Purtroppo il Conte è stato vittima di un brutto scherzo del destino, in quanto proprio quando aveva iniziato a mettere ordine nella sua vita, ad eliminare tutte le vecchie "sbagliate abitudini" (diventate ormai solo un brutto ricordo), animato dalla voglia di essere un buon esempio per il figlio ed una presenza costante nella sua vita anche alla luce della delicata situazione del piccolo Samuele, che non poteva più fare riferimento alla figura materna, gli è stata brutalmente preclusa tale possibilità;

- 7) L'inosservanza degli obblighi posti normativamente a carico dell'Ente gestore della strada, nel caso che ci occupa il Comune di Lecce, ha quindi causato ai sigg.ri Adriana De Luca – madre del *de cuius* Federico Conte – Antonio Conte – padre – Samuele Conte – figlio – Ludovica Conte – sorella, un danno da perdita del rapporto parentale oltre ad un danno patrimoniale. Più precisamente, la madre del *de cuius*, sig.ra Adriana De Luca, ha subito un danno complessivamente pari ad **euro 302.000,00** di cui euro 2.000 per le spese funebri (complessivamente pari ad euro 4.000,00) sostenute unitamente al sig. Conte Antonio nella misura del 50% ciascuno (cd. danno emergente) ed euro 300.000,00 per danno da perdita del rapporto parentale, avendo la sig.ra De Luca perso improvvisamente un figlio di soli 39 anni, un figlio di cui si è sempre presa cura, per cui si è sempre prodigata fino ad arrivare a chiedere l'affidamento provvisorio del nipote, un figlio che stava ricominciando ad affacciarsi alla vita (riscattandosi per amore del piccolo Samuele dagli errori commessi in passato), che condivideva la propria quotidianità con i genitori essendo legato a loro da un forte legame affettivo. Il sig. Antonio Conte, a causa della prematura ed improvvisa quanto violenta morte del figlio, ha subito un danno complessivamente pari ad **euro 302.000,00** di cui euro 2.000,00 per le spese funebri (complessivamente pari ad euro 4.000,00) sostenute unitamente alla sig.ra De Luca nella misura del 50% ciascuno (cd. danno emergente) ed euro 300.000,00 per danno da perdita del rapporto parentale, avendo il sig. Conte subito l'improvvisa perdita di un figlio di appena 39 anni, un figlio a cui era sempre stato molto vicino, che aveva più volte cercato di "correggere", riportandolo sulla retta via, un figlio di cui si è sempre premurosamente occupato, al quale era legatissimo ed al quale - da buon padre – aveva ancora tanto da insegnare. Il minore Samuele Conte, ha subito un danno

complessivamente pari ad **euro 333.000,00** di cui euro 33.000,00 circa per il mancato sostegno finanziario che il defunto gli garantiva col suo lavoro (cd. lucro cessante, calcolato nella misura di 1/2 dei redditi percepiti dal *de cuius*, quantificati in euro 700,00 mensili, di cui 350,00 per il mantenimento del figlio almeno fino alla maggiore età) ed euro 300.000,00 per danno da perdita del rapporto parentale. A causa di quanto accaduto, il piccolo Samuele – che all'epoca dei fatti aveva appena 10 anni - ha perso il suo unico punto di riferimento, non potendo più contare sulla figura genitoriale materna (alla quale l'affidamento del minore era stato negato per via dei problemi di tossicodipendenza e che dal 2011 aveva smesso di dare sue notizie e di preoccuparsi di lui) il rapporto con il padre era molto stretto, quasi simbiotico, condividendo tutto, dalla quotidianità ai sogni, progetti di vita, ora il piccolo, a causa della prematura scomparsa del padre, è stato privato improvvisamente del proprio diritto all'infanzia, alla spensieratezza, è stato brutalmente privato della gioia di organizzare una semplice partita a calcetto con il padre, di fare i compiti con il padre... di poter ascoltare i suoi consigli quando dovrà prendere le prime importanti decisioni sul suo futuro scolastico... non avrà la possibilità di costruire dei ricordi a lungo termine con il suo papà, che tanto si prodigava affinché non mancasse nulla al suo Samuele. La sig.ra Ludovica Conte, sorella minore del *de cuius*, ha subito un danno complessivamente pari ad **euro 140.000,00** per la perdita del rapporto parentale, i due fratelli erano da sempre stati complici, molto uniti e sempre pronti a sostenersi l'uno l'altra, l'improvvisa perdita ha infatti lasciato un vuoto incolmabile nella giovane Ludovica, che non riesce a rassegnarsi all'idea di non poter più condividere nulla con il fratello, dallo scambio di racconti sulle rispettive giornate ai preziosi consigli che solo Federico, da buon fratello maggiore, sapeva dispensarle;

- 8) Per tale ragione, in ossequio al mandato conferito dai sigg.ri De Luca Adriana, Conte Antonio, Conte Samuele e Conte Ludovica, lo scrivente procuratore con comunicazione del 05.03.2021 formulava apposita richiesta di risarcimento danni, unitamente all'invito a stipulare negoziazione assistita, al Comune di Lecce, il quale nonostante l'invio di tutta la documentazione necessaria per istruire la pratica, ad oggi non ha ancora provveduto a risarcire i congiunti del defunto sig. Conte Federico, risarcimento quantificato in euro 302.000,00 per la sig.ra De Luca Adriana, euro 302.000,00 per il sig. Conte Antonio, euro 333.000,00 per il minore Conte Samuele ed euro 140.000,00 per Conte Ludovica.

IN DIRITTO

Alla luce della relazione di consulenza tecnica di parte redatta dal prof. Luigi Così e dal per. ass. Massimo Garrisi, risulta indiscutibile che **"la causa scatenante per la quale ebbe a verificarsi il**

tragico evento di cui è rimasto vittima il povero Conte Federico, sia da ricercarsi nel pessimo stato del fondo stradale", con conseguente esclusiva responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione per non aver, ai sensi dell'art. 2051 c.c., adempiuto ai suoi obblighi relativamente alla garanzia della sicurezza della circolazione dei veicoli sulle strade di sua gestione.

Secondo l'art. 2051 c.c. "*ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*", ragion per cui il **COMUNE DI LECCE È CERTAMENTE RESPONSABILE DEI FATTI DI CAUSA**, in quanto in qualità di custode/gestore della strada "viale del Risorgimento" non ha provveduto alla sua manutenzione, gestione e pulizia, al controllo tecnico della stessa ed all'apposizione/manutenzione di segnaletica e barriere necessarie per assicurare l'incolumità degli utenti.

Nel caso che ci occupa la perizia redatta dai tecnici di parte evidenzia appunto "**una scarsa manutenzione della carreggiata**" che risulta "**invasa, lungo il bordo del margine sinistro, da erbe spontanee foglie portate dal vento**". Si legge di un tratto di strada completamente privo di illuminazione artificiale, che rivisitato in ore serali, appare "*insidioso perché la carreggiata risulta anche priva di catarifrangenti sui guard rail a doppia onda*".

Ennesima connotazione negativa, ritenuta certamente la causa della caduta letale del Conte, è data dalla presenza sul piano di scorrimento di un manto di sabbia, con granulometria che va da 1 a 3 mm, depositata maggiormente dal centro verso l'estradosso della curva. Tale caratteristica fondamentale per l'aderenza tra gomma - asfalto ha sicuramente "**inciso negativamente sul coefficiente di attrito radente (o di aderenza) tra asfalto e gomma**". Sia nella perizia di parte, che in quella redatta dagli agenti della Polizia Locale del Comune di Lecce intervenuti immediatamente dopo il sinistro, è riportato che il Conte al momento del sinistro indossava il casco protettivo regolarmente allacciato oltre a stabilire che "la velocità non poteva non considerarsi moderata". L'intera dinamica del sinistro che ha provocato la morte del signor Conte Federico sembra quindi ruotare attorno al dissesto del fondo stradale che, non garantendo aderenza tra gomma e asfalto, ha scatenato la perdita di equilibrio.

Probabilmente, quindi, **se la carreggiata, o più precisamente il fondo stradale, fosse stato oggetto da parte del Comune di Lecce di una corretta manutenzione e quindi conseguentemente di una sua pulizia - come espressamente previsto dalla legge - il Conte percorrendo detta strada non sarebbe rovinato in terra a causa della perdita di aderenza del proprio mezzo e deceduto**.

Come illustrato nella perizia prodotta in atti, il coefficiente di aderenza riveste un'importanza fondamentale perché è condizionato dal tipo di asfalto del piano di scorrimento, esso infatti, secondo i testi di infortunistica stradale scientifica, si riduce notevolmente su un asfalto non pulito

(basti pensare che per un asfalto pulito, asciutto e liscio il coefficiente di aderenza è di 0,65 mentre per un asfalto coperto di ghiaia fine è di 0,20).

Appare quindi doveroso rammentare che il tratto di strada in cui il motociclo ha perso aderenza, facendo rovinare letalmente in terra il Conte, era "*ricoperto da un manto di sabbia con granulometria che va da 1 a 3 mm*" (**certamente non "fine"!!!**), oltre ad essere privo di illuminazione artificiale.

Dai rilievi effettuati, dalle caratteristiche del fondo stradale, appare di indubbia evidenza che l'evento mortale non poteva in nessun modo essere evitato dal Conte, il quale, sebbene abbia usato l'ordinaria diligenza ed adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal codice stradale, indossando regolarmente il casco protettivo e percorrendo il tratto stradale *de quo* a velocità moderata, non poteva certamente prevedere che in quel tratto di strada il motociclo da lui condotto avrebbe perso aderenza **a causa della mancata manutenzione dello stesso da parte della pubblica amministrazione.**

La condotta tenuta dal Conte è stata infatti improntata, non solo alla prudenza, ma anche alla diligenza. Evidentemente, resosi conto della improvvisa perdita di aderenza del mezzo che conduceva al manto stradale, ha cercato disperatamente di riprenderne il controllo per evitare il peggio, per questo infatti il mezzo è stato ritrovato come dichiarato nei rilievi.

Dai rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Locale non risultano infatti presenti segni di frenata, si legge di "scarrocciamento" tanto a dimostrazione del fatto che in assenza di aderenza a terra il Conte è comunque rimasto in sella nel disperato tentativo di recuperare l'equilibrio del motociclo, agendo sullo sterzo. In tal modo si spiegherebbe la deviazione repentina verso sinistra.

Per quanto sopra illustrato, ricostruito ed evidenziato dalla perizia di parte **il gestore della strada è evidentemente l'unico responsabile di quanto accaduto al povero sig. Federico Conte**, che ha perso la vita a soli 39 anni, in **un sinistro che poteva certamente essere evitato se solo il Comune di Lecce avesse adempiuto all'obbligo di manutenzione, pulizia e controllo delle strade site nel proprio territorio.**

Sul punto la Giurisprudenza è concorde nel ritenere responsabile l'Ente proprietario o gestore della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile (e tale prova non può certamente essere fornita in questo caso anche e soprattutto alla luce dell'elevato numero di sinistri stradale che si verificano nel medesimo tratto di strada)(Cass., sez. III, 8935/2013; Cass. 18753/2017, Cass. 11526/2017, Cass. 7805/2017, Cass 1677/2016, Cass. 9547/2015).

Ma vi è di più! Trattandosi di una strada urbana è evidente la possibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza da parte del Comune, prescindendo dal fatto che la Corte di legittimità ha ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. persino alle autostrade in quanto all'ente proprietario non è impedita "la possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti" (Cass. 13 gennaio 2003).

Il Comune di Lecce, risulta essere con ogni evidenza l'esclusivo responsabile dei fatti di causa, oltre che per quanto espressamente previsto dall'art. 2051 c.c. anche per violazione di quanto altrettanto espressamente previsto dall'art. 14 del Codice della strada, il cui punto 1 prevede che *"Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta."*

Relativamente ai danni subiti e richiesti dai congiunti nonché eredi del *de cuius sig.* Federico Conte, dottrina e giurisprudenza distinguono tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali subiti dai congiunti per il decesso provocato da incidente stradale.

I danni non patrimoniali da morte sono risarciti ai sensi dell'art. 2059 c.c.. Essi, detti anche **"danno da perdita del rapporto parentale"**, consistono nei pregiudizi di carattere morale e nei turbamenti soggettivi ed esistenziali, conseguenti alla lesione di interessi costituzionalmente tutelati, sofferti dai congiunti e dai familiari conviventi con la vittima del sinistro stradale mortale.

L'effettiva quantificazione dei danni non patrimoniali deve essere valutata sulla base dei criteri di giudizio e delle tabelle in uso nei Tribunali della Repubblica, tenendo presenti le specifiche caratteristiche del caso *sub iudice*: età del defunto e del congiunto avente diritto, intensità della relazione, tipologia del rapporto di parentela, convivenza, composizione del nucleo familiare.

I danni patrimoniali, a mente dell'art. 1223 c.c., ricomprendono il cd. danno emergente ed il cd. lucro cessante, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

Il **"danno emergente"** è rappresentato dalla perdita economica immediatamente subita dai parenti per gli esborsi effettuati a seguito del decesso del congiunto (si tratta, per lo più, delle spese funerarie, di trasporto, mediche e/o ospedaliere).

Il **"lucro cessante"** deriva dalla mancata contribuzione del defunto alle esigenze economiche della famiglia. Esso dovrà essere determinato sulla base dell'ultimo reddito annuo percepito dal congiunto deceduto al momento della morte.

Le suddette voci sono state tutte debitamente calcolate nella narrativa del presente atto relativamente ad ogni erede del *de cuius* e documentate con gli allegati che verranno prodotti nel proprio fascicolo di parte.

Alla luce di quanto sopra detto il Comune di Lecce è perciò tenuto a risarcire i danni complessivamente subiti dagli eredi del defunto sig. Conte Federico per la sua prematura ed improvvisa scomparsa.

* * * * *

Tutto ciò premesso, i sigg.ri **Adriana DE LUCA, Antonio CONTE, Samuele CONTE** e **Ludovica CONTE**, quali congiunti del defunto sig. Federico CONTE, *ut supra* rappresentati, domiciliati e difesi

CITANO

Il **Comune di Lecce**, nella persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Lecce (LE) – 73100 - alla Via Rubichi n. 16, a comparire dinanzi all'intestato Tribunale, nella nota sede, sezione e Giudice Istruttore designandi, all'udienza indicata che ivi si terrà il **10 MAGGIO 2022** ore di rito, con l'invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 *bis* ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così provvedere:

- A.** accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Lecce, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro in cui ha perso la vita il sig. Conte Federico;
- B.** accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig.ra Adriana De Luca, madre del *de cuius*, è pari complessivamente ad euro 302.000,00, così come specificato in narrativa, ovvero in quella maggior o minore somma risultante di giustizia;
- C.** accertare e dichiarare che il danno subito dal sig. Antonio Conte, padre del *de cuius*, è pari complessivamente ad euro 302.000,00, così come specificato in narrativa, ovvero in quella maggior o minore somma risultante di giustizia;
- D.** accertare e dichiarare che il danno subito dal minore Samuele Conte, figlio unico del *de cuius*, è pari complessivamente ad euro 333.000,00, così come specificato in narrativa, ovvero in quella maggior o minore somma risultante di giustizia;

- E. accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig.ra Ludovica Conte, sorella del *de cuius*, è pari complessivamente ad euro 140.000,00, così come specificato in narrativa, ovvero in quella maggior o minore somma risultante di giustizia;
- F. per l'effetto, condannare il Comune di Lecce al pagamento della somma dovuta, pari complessivamente ad euro 1.077.000,00, di cui rispettivamente euro 302.000,00 per la sig.ra Adriana De Luca, euro 302.000,00 per il sig. Antonio Conte, euro 333.000,00 per il minore Samuele Conte ed euro 140.000,00 per la sig.ra Ludovica Conte;
- G. con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

In via istruttoria:

con riserva di meglio precisare la domanda, articolare i mezzi istruttori produrre ulteriore documentazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 183 co. VI c.p.c., si producono i seguenti documenti:

1. *Relazione incidente stradale, protocollo n. 472/2019;*
2. *Relazione di consulenza tecnica di parte redatta dal Prof. Cosi e Per.Ass. Garrisi;*
3. *Constatazione di decesso redatta dai sanitari del 118;*
4. *Richiesta risarcimento danni a firma dell'Avv. Massimo Buggemi del 05.03.21;*
5. *Invito a stipulare una negoziazione assistita rivolta al Comune di Lecce del 15.05.2021;*
6. *Copia spese funebri sostenute dai sigg. Conte Antonio e De Luca Adriana;*
7. *Copia buste paghe dell'anno 2015/2016 del defunto Conte Federico;*
8. *Copia certificazioni uniche relative all'anno 2017;*
9. *Copia delibera positiva di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;*

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, che il valore della presente controversia è pari ad euro 1.077.000,00 e che, pertanto, il contributo unificato ammonta ad euro 1.686,00.

Lecce, 20.12.2021

Avv. Massimo Buggemi

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto dell'Avv. Massimo Buggemi (c.f.: BGGMSM79D14E506C) con studio in Lecce (Le) alla Via B. Ravenna n, 14 nella mia qualità di difensore e domiciliatario della sig.ra **Adriana DE LUCA** (c.f. DLCDRN60D54E506L) nata a Lecce (LE) il 14.04.1960 ed ivi residente alla via E. Erriquez, 19, il sig. **Antonio CONTE** (c.f. CNTNTN59H10E506P), nato a Lecce (LE) il 10.06.1959 ed ivi residente alla via E. De nicola, 22/B, entrambi in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore **Samuele CONTE** (c.f. CNTSML09C10E472R) nato a Latina (LT) il 10.03.2009 e residente in Lecce (LE) alla via E. Erriquez, 19, la sig.ra **Ludovica CONTE** (c.f. CNTLLVC89E59E506U) nata a Lecce (LE) il 19.05.1989 ed ivi residente alla via E. Erriquez, 19, giusta procura alle liti che si allega ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge l'allegato atto di citazione, firmato digitalmente, prodotto a favore dei sigg.ri. **Adriana DE LUCA** (c.f. DLCDRN60D54E506L) nata a Lecce (LE) il 14.04.1960 ed ivi residente alla via E. Erriquez, 19, **Antonio CONTE** (c.f. CNTNTN59H10E506P), nato a Lecce (LE) il 10.06.1959 ed ivi residente alla via E. De nicola, 22/B, entrambi in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore **Samuele CONTE** (c.f. CNTSML09C10E472R) nato a Latina (LT) il 10.03.2009 e residente in Lecce (LE) alla via E. Erriquez, 19, e **Ludovica CONTE** (c.f. CNTLLVC89E59E506U) nata a Lecce (LE) il 19.05.1989 ed ivi residente alla via E. Erriquez, 19, contro il **Comune di Lecce**, nella persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Lecce (LE) alla Via Rubichi n. 16 nell'instaurando giudizio civile dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, nonché procura alle liti a me rilasciata dai sigg.ri Adriana DE LUCA, Antonio CONTE, entrambi in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Samuele CONTE e Ludovica CONTE, originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 a:

- **Comune di Lecce, nella persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Lecce (LE) alla Via Rubichi n. 16**, trasmettendo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.lecce.it dal registro INI Pec.

Lecce, li 01.02.2022

Firmato Digitalmente
Avv. Massimo Buggemi

Procura alle liti

LUDOVICA CONTE
ANTONIO CONTE

Io sottoscritto ADRIANA DE LUCA delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni sua fase e grado, con ogni più ampia facoltà del caso e di legge, ivi comprese, in via esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di proporre e/o resistere a gravami, opposizioni, reclami, di riscuotere e quietazzare somme, di procedere in via esecutiva, di chiamare terzi in causa, di estendere o ridurre le domande, di proporre nuove domande ed eccezioni, di agire in via riconvenzionale, di transigere e/o conciliare, l'Avv. Massimo Buggemi del Foro di Lecce, ed altri eventuali Avvocati il cui nominativo fosse inserito nel presente mandato. All'uopo eleggo domicilio presso lo Studio Legale Buggemi sito in Lecce alla via Bartolomeo Ravenna n.14, tel/fax 0832.317317 e indirizzo di p.e.c.: buggemi.massimo@ordavvle.legalmail.it oppure in quello indicato nel corpo del presente atto in caso di contenziosi per i quali si renda necessario domiciliarsi presso altro procuratore. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Lecce, lì 20.12.2021

CLIENTE

ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE
PER IL MINORE SAMUELE CONTE


Ludovica Conte


la firma è autentica

Io sottoscritto Avv. Massimo Buggemi nato a Lecce il 14/04/1979 con studio in via Bartolomeo Ravenna n. 14 - Lecce 73100 - BGGMSM79D14E506C nella mia qualità di difensore dei sigg.ri Adriana De Luca nata a Lecce il 14.04.1960 ed ivi residente alla via E. Erriquez 19 cf DLCDRN60D54E506L, Antonio Conte nato a Lecce il 10.06.1959 ed ivi residente alla via E. De Nicola 22/B cf CNTNTN59H10E506P, esercenti la potestà genitoriale sul minore Samuele Conte nato a Latina il 10.09.2009 e residente a Lecce in via E. Erriquez 19 cf CNTSML09C10E472R e Ludovica Conte nata a Lecce il 19.05.1989 ed ivi residente alla via E. Erriquez n.19 cf CNTFRC80D02E506G nel procedimento civile contro Comune di Lecce, dichiaro che la presente copia digitale è conforme alla copia analogica in mio possesso.

Ing. BELLOMO ENRICO
via Falconera, 11
30023 Concordia Sag. (VE)
P.IVA 03462330279
Tel: 320-5318680
BLLNRC72M02G914N
Ordine Ingegneri Lecce 3093

Alla Cortese attenzione
 Comune di Lecce
 c.a. Dott.ssa Monica Buscicchio

**PROPOSTA ACCETTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA
 TECNICA DI PARTE**

Procedimento Civile presso il Tribunale di Lecce – Decesso Conte Federico

A seguito della richiesta del 12.04.2022 per la redazione di una Consulenza Tecnica di Parte Ricostruttiva, circa il sinistro stradale avvenuto in Lecce il 04.09.2019, trasmetto la formulazione del progetto di parcella così suddiviso:

Studio degli atti riferiti al procedimento della P.G unitamente ai rilievi e documentazione fotografica	€ 500,00
Rilevazioni e rappresentazioni grafiche dell'area del sinistro sulla scorta dei rilievi di PG	€ 400,00
Partecipazione alle udienze e attività connesse	€ 400,00
Redazione elaborato tecnico	€ 1.200,00
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE	€ 2.500,00
	Oltre oneri accessori come da allegato
	Per complessivi €. 2.602,00

Distinti Saluti

Lecce, 12.04.2022

Ing. Enrico Bellomo

Allego Curriculum Vitae e dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità

Progetto di parcella del 12.04.2022

Compenso per prestazioni professionali: studio degli atti, rilievi, udienze e redazione relazione tecnica nel sinistro del 04.09.2019 avvenuto in Lecce su Via Risorgimento. Causa civile pendente presso il Tribunale di Lecce	€	2.500,00
Contributo previdenziale Cassa di Previdenza Ingegneri (addebito del 4%)	€	100,00
Marca da bollo	€	2,00
Importo complessivo	€	2.602,00

Conto corrente Poste Italiane
Conto n:
IT25 Q076 0102 0000 0007 4375 817

Ing. Enrico Bellomo

Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89.
Operazione effettuata ai sensi dell'art.1, co. da 54 a 89 Legge n.190/2014 –Regime forfettario.
Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 co. 67.
Imposta di bollo assolta sull'originale